Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 199

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 25 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CONCORSI



SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 25 AGOSTO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto sorteggiate nella 31ª estrazione dei giorni 1 e 2 agosto 1941-XIX.

(3354)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 835.
**Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Fermo ad accettare una donazione.**

N. 835. R. decreto 27 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale di Fermo viene autorizzato ad accettare la donazione di due immobili, denominati palazzi « Montani e Cardona » disposta in suo favore dal comune di Fermo con deliberazione commissariale del 14 ottobre 1938-XVI, n. 459.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1941-XIX*

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 836.
**Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita « Scuola Grande di Santa Maria del Carmelo », con sede in Venezia.**

N. 836. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita « Scuola Grande di Santa Maria del Carmelo » con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1941-XIX*

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 837.
**Autorizzazione alla Reale Accademia di agricoltura di Torino ad acquistare alcuni beni immobili.**

N. 837. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia di agricoltura di Torino, viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili e precisamente are centocinquantadue (152) di terreni prativi, siti in Torino, regione Sassi (località (Meisino), al prezzo complessivo di L. 110.000 (centodiecimila) e a tramutare in detti immobili il denaro liquido di cui l'Accademia potrà disporre per versamento fatto dal municipio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX*

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 838.
**Erezione in ente morale della « Fondazione senatore Borletti d'Arosio », in Milano.**

N. 838. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, la « Fondazione senatore Borletti d'Arosio » in Milano, costituita col capitale nominale di L. 32.900 e la cui rendita annua è destinata a premiare quegli allievi della scuola militare di Milano riconosciuti più meritevoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1941-XIX*

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 839.
**Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.**

N. 839. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in cartella del Debito pubblico italiano Rendita 5 %, disposta in suo favore dall'Eccellenza Mons. Santino Margaria fu Giuseppe, nella sua qualità di rappresentante della Mensa Vescovile di Civitacastellana ed in esecuzione delle disposizioni testamentarie della signora Teresa Mancini, vedova del prof. Attilio Bonanni, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 26 marzo 1941 dal comm. dott. Nicola Spano fu Virgilio, direttore amministrativo della Regia università di Roma, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Attilio e Teresa Bonanni » e da conferirsi secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1941-XIX*

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.

**Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Angela*, di stazza lorda tonn. 55.54, iscritto al compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Lepore Giovanni fu Domenico con sede a Giovinazzo: dalle ore 18 del 9 aprile 1941.

Motoveliero *Luigi Verni*, di stazza lorda tonn. 57.64, iscritto al compartimento marittimo di Brindisi, dell'armatore Martinesi Cosimo fu Luigi con sede a Brindisi: dalle ore 10 del 17 aprile 1941.

Motoveliero *Immacolata Concezione*, di stazza lorda tonnellate 72,83, iscritto al compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Solari Umberto di Antonio con sede a Isola del Giglio: dalle ore 8 del 16 aprile 1941.

Motoveliero *S. Francesco*, di stazza lorda tonn. 73, iscritto al compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Scotto di Carlo Tobia con sede a Monte di Procida: dalle ore 16 del 2 aprile 1941.

Motoveliero *Ernesta Leoni*, di stazza lorda tonn. 62, iscritto al compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Marchetta Luigi fu Francesco con sede a Gela: dalle ore 12 del 1° aprile 1941.

Motoveliero *Iride II*, di stazza lorda tonn. 57,57, iscritto al compartimento marittimo di Reggio Calabria, degli armatori Rastelli Remo fu Matteo e Rastelli Nello di Vincenzo con sede a Rimini; dalle ore 8 del 9 marzo 1941.

Motoveliero *Giuditta G.*, di stazza lorda tonn. 53,95, iscritto al compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Di Giorgio Ciro Raffaele con sede a Manfredonia: dalle ore 8 del 22 marzo 1941.

Motoveliero *Carolina Madre*, di stazza lorda tonn. 59,06, iscritto al compartimento marittimo di Napoli, degli armatori Morgeri Luisa di Francesco e Colella Gaetano fu Giuseppe con sede a Forio d'Ischia: dalle ore 8 del 22 marzo 1941.

Motoveliero *Fernando*, di stazza lorda tonn. 63,70, iscritto al compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gennari Sebastiano fu Ferdinando con sede a Pesaro: dalle ore 8 del 20 marzo 1941.

Motoveliero *Marina e Vanda*, di stazza lorda tonn. 63,53, iscritto al compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Serafino Filippo, Nervegna Domenico, Misci Tommaso e Serafini Tommaso con sede a Ortona a Mare: dalle ore 8 del 5 marzo 1941.

Motoveliero *Romolo B.*, di stazza lorda tonn. 50,34, iscritto al compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Grisi Adriana con sede a Pesaro: dalle ore 17 del 4 marzo 1941.

Motoveliero *Daniele Manin*, di stazza lorda tonn. 66,67, iscritto al circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Rucconi Giuseppe con sede a Neresine: dalle ore 11 del 3 marzo 1941.

Motoveliero *Elvira*, di stazza lorda tonn. 67,33, iscritto al compartimento marittimo di Pola, dell'armatore Zagabria Edoardo con sede a Porto Fianona: dalle ore 17 dell'11 marzo 1941.

Motoveliero *Acquirino Pinza*, di stazza lorda tonn. 67,96, iscritto al compartimento marittimo di Ravenna, dell'armatore Samaritani Cesarina vedova Fussi, con sede a Bologna: dalle ore 12,30 del 4 marzo 1941.

Motoveliero *San Francesco Di Paola G.*, di stazza lorda tonn. 78,95, iscritto al compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Busonero Angelo con sede a Porto S. Stefano: dalle ore zero dell'8 marzo 1941.

Motoveliero *Pesaro*, di stazza lorda tonn. 70,33, iscritto al compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Mancini Ettore fu Luigi con sede a Pesaro: dalle ore 8 del 6 marzo 1941.

Motoveliero *Padre Eterno*, di stazza lorda tonn. 52,37, iscritto al compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Rollo Cesario Domenico fu Luigi con sede a S. Cesario di Lecce: dalle ore 18 del 13 marzo 1941.

Motoveliero *Amabile Angelina*, di stazza lorda tonn. 60,68, iscritto al compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Puggioni Michele di Onorato con sede a Carloforte: dalle ore 17,30 del 13 marzo 1941.

Motopeschereccio *San Giuseppe 1°*, di stazza lorda tonnellate 20,86, iscritto al compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Capitoni Giuseppe con sede a Castiglione della Pescaia: dalle ore 18 del 15 aprile 1941.

Mototrabaccolo *Buona Maria*, di stazza lorda tonn. 56,72, iscritto al compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Leardini Alfredo con sede a Cattolica: dalle ore 16 del 16 aprile 1941.

Piroscafo *Cadamosto*, di stazza lorda tonn. 1010,32, iscritto al compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Anonima Navigazione Salvagno con sede a Venezia: dalle ore 16 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1941-XIX*
*Registro n. 10 Marina, foglio n. 372.*

(3321)

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.
**Modificazioni alle disposizioni dell'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo approvato con R. decreto 22 giugno 1939.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente effettivo, approvato con R. decreto 22 giugno 1939-XVII, prorogate al 1° agosto 1941-XIX col R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, sono modificate come segue nel 1° alinea del paragrafo 1°:

« 1. - Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D.T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dall'Accademia navale anteriormente al 15 giugno 1934 e promossi tenenti di vascello entro il 1° luglio 1938, i quali, al 31 dicembre 1940 si trovino in una delle condizioni seguenti »:

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX*
*Registro n. 10 Marina, foglio n. 396.*

(3320)

---

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 7 agosto 1941-XIX.
**Rinnovazione o ricostituzione degli atti di morte o di nascita.**

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Quando i registri per gli atti di morte o di nascita, tenuti nella zona delle operazioni da comandi o enti militari a' sensi degli articoli 109 e seguenti della legge di guerra, siano andati smarriti o distrutti, il Comando Supremo può disporre che si provveda alla rinnovazione degli atti ivi iscritti e, ove la rinnovazione non sia possibile, alla loro ricostituzione. La ricostituzione è demandata ad una Commissione formata di tre ufficiali delle Forze armate, di cui il più elevato in grado, che assume le funzioni di presidente, deve essere ufficiale superiore.
Alla nomina della Commissione provvede il Comando di grande unità all'uopo designato dal Comando Supremo.

Art. 2.

Per la rinnovazione degli atti, si osservano le norme stabilite dalla legge di guerra per la loro formazione, facendosi menzione dei motivi che l'hanno determinata. Per la ricostituzione degli atti, la Commissione indicata nell'articolo precedente procede alle indagini e agli accertamenti necessari ed ha facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento.
In seguito agli accertamenti fatti la Commissione, qualora abbia raccolto sicuri elementi, delibera la ricostituzione dell'atto.
Il processo verbale della deliberazione è unito all'atto ricostituito, il quale è sottoscritto dai componenti della Commissione.

Art. 3.

Gli atti rinnovati o ricostituiti vengono trascritti sui registri per gli atti di nascita o di morte e tengono luogo di quelli distrutti o smarriti.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 7 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3355)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore del sig. Feltrinelli Giacomo.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, numero 15866, col quale venne riconosciuto a favore del signor Giuseppe Aldiprandi fu Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, con-

trada S. Giacomo, fra la proprietà Valle S. Valentino e conte De Bernini, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Giacomo Feltrinelli fu Giuseppe si trova nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15866, è riconosciuto a favore del sig. Giacomo Feltrinelli fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano contrada S. Giacomo, fra le proprietà Valle di S. Valentino e conte De Bernini, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3285)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore delle signore Carla e Dorina Feltrinelli.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, numero 15864, col quale venne riconosciuto a favore del conte Carlo De Bernini il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada S. Giacomo, fra le proprietà De Bernini e Samuelli Lodovico, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto di che trattasi le signore Carla e Dorina Feltrinelli fu Francesco;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15864, è riconosciuto a favore di Carla e Dorina Feltrinelli fu Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada S. Giacomo, fra le proprietà De Bernini e Samuelli Lodovico, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3308)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore dei signori Carlo ed Antonio Feltrinelli e Maria De Pretz.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decerto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933,-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15869, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Giovanni Feltrinelli fu Carlo il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, comune di Gargnano, località S. Faustino, tra le proprietà Giacomini ed il Cimitero da una parte e la strada consortile dall'altra, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente i signori Carlo ed Antonio Feltrinelli fu Giovanni e Maria De Pretz fu Ignazio vedova Feltrinelli si trovano nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15869, è riconosciuto a favore dei signori Carlo ed Antonio Feltrinelli fu Giovanni e Maria De Pretz fu Ignazio vedova Feltrinelli, il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, comune di Gargnano, località S. Faustino, fra le proprietà Giacomini ed il Cimitero da una parte e la strada consortile dall'altra, per la estensione di non oltre 10 metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3305)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore del sig. Giacomo Feltrinelli.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, numero 15868, col quale venne riconosciuto a favore del signor Feltrinelli Angelo fu Faustino il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Maniche, fra le proprietà Samuelli Lodovico e Bertanza Battista, per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Feltrinelli Giacomo fu Giuseppe si trova nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15868, è riconosciuto a favore del signor Feltrinelli Giacomo fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Maniche, fra le proprietà Samuelli Lodovico e Bertanza Battista, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3306)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore del sig. Carlo Feltrinelli.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, numero 15867, col quale venne riconosciuto a favore della signora Zuanelli Aliprandi Paolina fu Zeffirino il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Fontanelle, tra il vicolo Manino ed il vicolo Ventino, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Carlo Feltrinelli fu Giovanni si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15867, è riconosciuto a favore del signor Carlo Feltrinelli fu Giovanni il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Fontanella, tra il vicolo Manino ed il vicolo Ventino, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3307)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 giugno 1941-XIX.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del fiume Ticino, a favore della signora Bellini Luigia in Fauser.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Milano 1° settembre 1894, n. 17495, con il quale venne riconosciuto a favore del cav. Paolo Bassetti fu Antonio il possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del fiume Ticino;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto di che trattasi la signora Luigia Bellini in Fauser;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 20 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Milano 1° settembre 1894, n. 17495, è riconosciuto a favore della signora Bellini Luigia in Fauser il possesso del diritto esclusivo di pesca nella sponda sinistra del fiume Ticino, in territorio del comune di Sesto Calende, per il tratto del golfo detto di S. Anna, delimitato a monte dalla linea di prolungamento del lato sud-ovest della Cappella, detta Madonnina, ed a valle del fosso colatore detto Becchernia, escluso però il tratto intermedio, lungo metri 170 circa appartenente alla Società Idrovolanti Alta Italia, adibito a scalo aerei.

La zona di tale diritto esclusivo di pesca non può in larghezza oltrepassare il limite normale della vegetazione dei canneti lungo la ripa e cioè non può estendersi per oltre metri 14 dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(3298)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1941-XIX.
**Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni metallici della tassa di circolazione pei veicoli a trazione animale per l'anno 1942.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 gennaio 1940-XVIII con il quale viene affidata alla « Gioventù Italiana del Littorio » la fornitura, per il triennio 1941-XIX - 1943-XXI, dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito, per l'anno 1942-XX, da una targa in lamierino di alluminio cotto, (titolo 99), — trattato chimicamente, dopo l'incisione, per la conservazione della sua lucentezza —, a forma rettangolare, sagomata nella parte superiore e con i quattro angoli mezzi tondi, dello spessore di mm. 0,5, della lunghezza di mm. 90, dell'altezza, nella parte centrale, di mm. 50 e nei lati di mm. 45.

Sulla targa predetta è impresso, in rilievo, nella parte superiore a sinistra, la cifra 1942, e, a destra, alla stessa altezza, la sigla della provincia, in conformità all'allegata tabella in vigore per la individuazione degli autoveicoli; in basso a sinistra, la cifra dell'ammontare della tassa di circolazione e a destra, il numero d'ordine progressivo di individuazione del veicolo, alle estremità laterali, il Fascio Littorio e nella parte mediana superiore, una ruota raggiata con in mezzo il Fascio Littorio. Al centro esiste una fessura per l'applicazione del fermaglio automatico e ai quattro lati sono praticati i fori per il fissaggio al veicolo del detto fermaglio.

Il fermaglio, costruito in alluminio ottonato, reca, sul maschio la sigla E.N.L.C. e, sulla femmina, zegrinata nel bordo, la sigla G.I.L.

Ad ogni contrassegno è unito un fermaglio, come sopra descritto, corredato dal regolare filo di ferro rivestito in canapa.

I detti contrassegni sono da L. 6,25, da L. 12,50, da L. 25, da L. 50 e da L. 100.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e delle altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici, risultano dai modelli depositati a cura della « Gioventù Italiana del Littorio » — alla quale è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi — presso il Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e presso il Ministero delle finanze, Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte della « Gioventù Italiana del Littorio » alle Amministrazioni provinciali è fissato come appresso:

contrassegni da L. 6,25, da L. 12,50 e da L. 25: L. 1,80 ciascuno;

contrassegni da L. 50 e da L. 100: L. 2,80 ciascuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1941-XIX

*Il Ministro per le finanze*
Di Revel

*Il Ministro per le comunicazioni*
Host Venturi

---

Tabella A

**Tabella delle sigle di individuazione delle provincie del Regno**

| Provincia | Sigla | Provincia | Sigla |
|---|---|---|---|
| Agrigento | AG | Grosseto | GR |
| Alessandria | AL | Imperia | IM |
| Ancona | AN | Lecce | LE |
| Aosta | AO | Littoria | LT |
| Apuania | AU | Livorno | LI |
| Aquila | AQ | Lucca | LU |
| Arezzo | AR | Macerata | MC |
| Ascoli Piceno | AP | Mantova | MN |
| Asti | AT | Matera | MT |
| Avellino | AV | Messina | ME |
| Bari | BA | Milano | MI |
| Belluno | BL | Modena | MO |
| Benevento | BN | Napoli | NA |
| Bergamo | BG | Novara | NO |
| Bologna | BO | Nuoro | NU |
| Bolzano | BZ | Padova | PD |
| Brescia | BS | Palermo | PA |
| Brindisi | BR | Parma | PR |
| Cagliari | CA | Pavia | PV |
| Caltanissetta | CL | Perugia | PG |
| Campobasso | CB | Pesaro | PS |
| Catania | CT | Pescara | PE |
| Catanzaro | CZ | Piacenza | PC |
| Chieti | CH | Pisa | PI |
| Como | CO | Pistoia | PT |
| Cosenza | CS | Pola | PL |
| Cremona | CR | Potenza | PZ |
| Cuneo | CN | Ragusa | RG |
| Enna | EN | Ravenna | RA |
| Ferrara | FE | Reggio Calabria | RC |
| Firenze | FI | Reggio Emilia | RE |
| Fiume | FM | Rieti | RI |
| Foggia | FG | Roma | ROMA |
| Forlì | FO | Rovigo | RO |
| Frosinone | FR | Salerno | SA |
| Genova | GE | Sassari | SS |
| Gorizia | GO | Savona | SV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Siena | SI | Treviso | TV |
| Siracusa | SR | Trieste | TS |
| Sondrio | SO | Udine | UD |
| Spezia | SP | Varese | VA |
| Taranto | TA | Venezia | VE |
| Teramo | TE | Vercelli | VC |
| Terni | TR | Verona | VR |
| Torino | TO | Vicenza | VI |
| Trapani | TP | Viterbo | VT |
| Trento | TN | Zara | ZA |

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941-XIX.

**Disposizioni relative all'approvvigionamento del burro durante il periodo invernale.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX relativo alla disciplina totalitaria per la raccolta, il controllo e la distribuzione del burro;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1941-XIX con il quale è stato costituito l'Ufficio controllo formaggi;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento del burro per l'alimentazione del Paese durante il periodo invernale;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le aziende casearie delle provincie indicate nell'annessa tabella, che trasformano latte vaccino in prodotti caseari sono tenute, nei limiti di tempo fissati nella predetta tabella, a procedere alla scrematura di detto latte, fatta eccezione per i quantitativi di cui al successivo art. 3, destinando la totalità delle creme ottenute alla fabbricazione del burro mediante la burrificazione diretta o la cessione delle creme alle cremerie.

Art. 2.

Ogni azienda casearia ha l'obbligo di produrre e di consegnare ai centri di raccolta i quantitativi di burro per quintale di latte vaccino lavorato od i quantitativi di crema corrispondenti nella misura minima fissata nell'annessa tabella.

Art. 3.

Non sono soggetti all'obbligo della scrematura:

*a*) i quantitativi di latte vaccino destinati al consumo diretto della popolazione civile e che non subiscono trattamento igienico nelle Centrali del latte;

*b*) i quantitativi di latte vaccino destinati alla fabbricazione del latte condensato e ridotto per il consumo diretto e per la esportazione, del latte sterilizzato ed evaporato e del latte in polvere esclusivamente destinato all'alimentazione dei bambini.

Per tutti i quantitativi di latte vaccino che subiscono trattamento igienico nelle Centrali predette è obbligatoria la titolazione al 3 % di grasso.

Art. 4.

Le lavorazioni industriali di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 potranno essere effettuate soltanto dalle aziende che le abbiano in precedenza praticate e nei limiti dei quantitativi di latte vaccino che normalmente hanno avuto tale destinazione.

Art. 5.

Le aziende trasformatrici dei quantitativi di latte di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sono tenute a denunciare, entro il 31 agosto 1941-XIX all'Ufficio controllo formaggi in Roma, via delle Grazie, i quantitativi lavorati nel periodo settembre, ottobre e novembre dell'anno 1940.

Tale denuncia dovrà essere compilata per singolo stabilimento caseario.

Art. 6.

Le aziende casearie che intendano modificare le lavorazioni in atto alla data del 20 agosto 1941-XIX dovranno presentare, per l'autorizzazione, apposita domanda all'Ufficio controllo formaggi.

Art. 7.

L'Ufficio controllo formaggi è autorizzato a prorogare i termini di lavorazione di cui all'annessa tabella anche per singolo caseificio, ed è altresì autorizzato a prelevare quantitativi di latte da caseifici che non posseggano una sufficiente attrezzatura industriale o che comunque la modifichino e ad assegnarli ad altre aziende casearie.

Art. 8.

Il contenuto minimo di materia grassa dei formaggi di cui ai decreti Ministeriali 18 febbraio 1941-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 febbraio 1941-XIX, e 10 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 194 del 15 maggio 1941-XIX, rimane invariato.

Art. 9.

L'Ufficio controllo formaggi è incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili a sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 11.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1941-XIX

*Il Ministro*: TASSINARI

**Tabella relativa ai quantitativi minimi di burro che per ogni quintale di latte vaccino lavorato dovranno essere prodotti e consegnati ai centri di raccolta delle aziende casearie delle provincie elencate a partire dal 1° settembre 1941-XIX.**

| PROVINCIE | Quantitativo minimo di burro (all'82% di grasso) da consegnarsi per ogni quintale di latte lavorato | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Con la lavorazione in atto al 20 agosto | | Con la scrematura totale obbligatoria per i caseifici muniti di scrematrici | |
| | Formaggi kg. | Burro e cagliata kg. | Periodo | Kg. |
| *Alessandria* | | | | |
| Settembre | 1,7 | 4 - | — | — |
| Ottobre | 1,7 | 4 - | — | — |
| *Aosta* | | | | |
| Settembre | 2 - | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2 - | 4,1 | — | — |
| *Cuneo* | | | | |
| Settembre | 2 - | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2 - | 4,1 | dal 1° al 31 ott. | 4,1 |
| *Novara* | | | | |
| Settembre | 1,7 | 4 - | dal 1° al 15 sett. | 4 - |
| Ottobre | 1,7 | 4 - | dal 1° al 15 ott. | 4 - |
| *Vercelli* | | | | |
| Settembre | 1,8 | 4,1 | dal 1° al 30 sett. | 4,1 |
| Ottobre | 1,8 | 4,1 | — | — |
| *Bergamo* | | | | |
| Sett. pianura | 1,8 | 4 - | dal 1° al 30 sett. | 4 - |
| Sett. montagna | 2,2 | 4 - | — | — |
| Ott. pianura | 1,8 | 4 - | — | — |
| Ott. montagna | 2,2 | 4 - | — | — |
| *Brescia* | | | | |
| Sett. pianura | 1,8 | 4 - | — | — |
| Sett. montagna | 2,2 | 4 - | — | — |
| Ott. pianura | 1,8 | 4 - | dal 1° al 31 ott. | 4 - |
| Ott. montagna | 2,2 | 4 - | — | — |
| *Como* | | | | |
| Settembre | 2 - | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2 - | 4,1 | — | — |
| *Cremona* | | | | |
| Settembre | 1,8 | 4 - | dal 1° al 30 sett. | 4 - |
| Ottobre | 1,8 | 4 - | — | — |
| *Mantova* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4,4 | — | — |
| Ottobre | 2,7 | 4,4 | dal 15 al 31 ott. | 4,4 |
| Novembre (zona tipica fino a chiusura dei caseifici) | 2,8 | — | dal 1° nov. alla chiusura dei caseifici | 4,5 |
| *Milano* | | | | |
| Settembre | 1,8 | 4 - | dal 1° al 15 sett. | 4 - |
| Ottobre | 1,8 | 4 - | dal 1° al 15 ott. | 4 - |
| *Pavia* | | | | |
| Settembre | 1,7 | 4 - | dal 16 al 30 sett. | 4 - |
| Ottobre | 1,7 | 4 - | dal 16 al 31 ott. | 4 - |
| *Varese* | | | | |
| Settembre | — | — | dal 1° al 30 sett. | 4 - |
| Ottobre | — | — | dal 1° al 31 ott. | 4 - |
| *Ferrara* | | | | |
| Settembre | 2,3 | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2,5 | 4,3 | — | — |
| *Piacenza* | | | | |
| Settembre | 2,2 | 4,1 | dal 1° al 30 sett. | 4,1 |
| Ottobre | 2,2 | 4,1 | — | — |
| *Bologna* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4,2 | | |
| Ottobre | 2,7 | 4,4 | dal 15 al 31 ott. | 4,4 |
| Novembre (fino a chiusura dei caseifici) | 2,8 | — | dal 1° nov. alla chiusura dei caseifici | 4,5 |
| *Parma* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4,2 | | |
| Ottobre | 2,7 | 4,4 | dal 15 al 31 ott. | 4,4 |
| Novembre (fino a chiusura dei caseifici) | 2,8 | — | dal 1° nov. alla chiusura dei caseifici | 4,5 |
| *Modena* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4,2 | | |
| Ottobre | 2,7 | 4,4 | dal 15 al 31 ott. | 4,4 |
| Novembre (fino a chiusura dei caseifici) | 2,8 | — | dal 1° nov. alla chiusura dei caseifici | 4,5 |
| *Reggio Emilia* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4,2 | | |
| Ottobre | 2,7 | 4,4 | dal 15 al 31 ott. | 4,4 |
| Novembre (fino a chiusura dei caseifici) | 2,8 | — | dal 1° nov. alla chiusura dei caseifici | 4,5 |
| *Belluno* | | | | |
| Settembre | 2,8 | 4,3 | — | — |
| Ottobre | 2,8 | 4,3 | — | — |
| *Bolzano* | | | | |
| Settembre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| *Gorizia* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4 - | — | — |
| Ottobre | 2,5 | 4 - | — | — |
| *Padova* | | | | |
| Settembre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| *Rovigo* | | | | |
| Settembre | 2,3 | 4 - | — | — |
| Ottobre | 2,3 | 4 - | — | — |
| *Trento* | | | | |
| Settembre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| *Treviso* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4 - | dal 1° al 30 sett. | 4 - |
| Ottobre | 2,5 | 4 - | — | — |
| *Udine* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 3,9 | — | — |
| Ottobre | 2,5 | 3,9 | — | — |
| *Venezia* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4 - | — | — |
| Ottobre | 2,5 | 4 - | — | — |
| *Vicenza* | | | | |
| Settembre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| Ottobre | 2,6 | 4,1 | — | — |
| *Verona* | | | | |
| Settembre | 2,5 | 4 - | — | — |
| Ottobre | 2,5 | 4 - | — | — |

(3329)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1941-XIX.

**Determinazione dei prezzi di alcuni semi oleosi, destinati all'industria della spremitura, per la campagna 1941-XIX.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Visti il decreto Ministeriale 10 marzo 1941-XIX che reca disposizioni per la produzione degli oli da semi e la distribuzione degli oli e grassi industriali, e il decreto Ministeriale 26 giugno 1941-XIX che reca disposizioni per il vincolo dei semi oleosi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi dei semi di ricino, di lino, dei vinaccioli, di colza e di ravizzone, destinati all'industria della spremitura, per la campagna 1941 sono stabiliti come segue:

*Seme di ricino*:

Seme di prima qualità, cioè maturo, turgido ben essiccato naturalmente, con peso volumetrico base di grammi 540 per litro:

*a*) degusciato . . . . . . . . . L. 580 — al q.le
*b*) in bacca . . . . . . . . . . » 382,80 »

Per ogni 5 grammi in più o in meno rispetto al peso volumetrico base, della prima qualità degusciata, si applicano rispettivamente maggiorazioni o minorazioni di L. 5,35 al quintale.

Seme di seconda qualità cioè non giunto a completa maturazione, brinato o fermentato:

*a*) degusciato . . . . . . . . L. 415 — al q.le
*b*) in bacca . . . . . . . . . . » 273,90 »

*Seme di lino* di produzione nazionale, con contenuto di olio del 35 % e con tolleranza per impurità nella misura del 3 % . . . . . . . . . . . . . . L. 390 — al q.le

Si applica una maggiorazione o una minorazione di L. 12 per ogni grado-quintale di contenuto in olio in più o in meno rispetto a quello base.

*Vinaccioli* commercialmente secchi, con contenuto in olio del 16 %, sul tal quale, con acidità 4 % e tolleranza per impurità nella misura del 4 % . . . . . L. 110 — al q.le

Si applica una maggiorazione o una minorazione di L. 11 per grado-quintale di contenuto in olio in più o in meno rispetto a quello base. Per ogni punto di acidità in più sarà concesso un abbuono dell'1 % sul prezzo base.

*Seme di colza e ravizzone* con contenuto del 38 % in olio, sul tal quale con tolleranza per impurità nella misura del 3 % . . . . . . . . . . . . . L. 380 — al q.le

Si applica una maggiorazione o una minorazione di L. 10 per grado-quintale, di contenuto in olio in più o in meno rispetto a quello base.

Tutti i detti prezzi valgono per merce alla rinfusa, consegnata dai magazzini di ammasso agli acquirenti e sono comprensivi delle spese di ammasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1941-XIX

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
TASSINARI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(3356)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Attivazione di servizi telegrafici**

Si comunica che il giorno 9 agosto 1941-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Crespino del Lamone, frazione del comune di Marradi, provincia di Firenze.

(3332)

Si comunica che il giorno 31 luglio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico, nella ricevitoria postale di Roma Villaggio operaio E 42.

(3315)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE I* — PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 18 agosto 1941-XIX - N. 168**

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4,26 | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0423 |
| Bolivia (boliviano) | — | — |
| Brasile (milreis) | — | — |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Canadà (dollaro) | — | — |
| Cile (peso) | — | — |
| Danimarca (corona) | — | 3,6680 |
| Egitto (lira eg.) | — | — |
| Equador (sucre) | — | — |
| Estonia (corona) | — | 4,6970 |
| Finlandia (marka) | .. | 38,91 |
| Francia (franco) | — | — |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | — | — |
| Grecia (dracma) | — | — |
| Inghilterra (sterlina) | — | — |
| Islanda (corona) | — | — |
| Lettonia (lat) | — | 3,675 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Messico (peso) | — | — |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Perù (soles) | — | — |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,7830 | 0,7670 |
| Romania (leu) | — | 10,5263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,40 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| S. U. America (dollaro) | 19 — (nom.) | — |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,5290 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 3,85205 |
| U.R.S.S. (rublo) | — | — |
| Uruguay (pesos) | — | — |
| Venezuela (bolivar) | — | — |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 75,875 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73,40 |
| Id. 3 % lordo | 52,675 |
| Id. 5 % (1935) | 93,70 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 72,55 |
| Id. 5 % (1936) | 94,95 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,775 |
| Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943 | 97,45 |
| Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 97,075 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944) | 98,325 |
| Id. Id. Id. 5 % Id. (1949) | 99 — |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950) | 98,85 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico**

Elenco N. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % | 751463 | 17,50 | Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetti* Giuseppe, dom. a Rueglio (Torino). | Leonardi Domenica fu Angelo, moglie di *Borgetto* Giuseppe dom. a Rueglio (Torino). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 297453 | 35 — | Cigna *Angelo* di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara). | Cigna *Giovanni-Angelo* di *Gioanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pollone (Novara). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 603910 | 1050 — | Balsamo Maria-Grazia di Aniello, nubile dom. a Piano di Sorrento (Napoli), con usufrutto cong. e cumulat. a favore di *Cucurullo* Giuseppe fu Aniello e Gargiulo Carmela fu Saverio, dom. a Piano di Sorrento. | Come contro, con usufrutto cong. e comul. a favore di *Cocorullo* Giuseppe fu Aniello ecc., come contro. |
| Id. | 60729 | 112 — | Marano *Alfonso*, Leonardo e Michelangelo fu Michelangelo, minori sotto la patria potestà della madre Labella Rosina vedova di Marano Michelangelo, dom. a Candela (Foggia). | Marano *Leonardo-Alfonso*, *Vittorio-Guerino-Leonardo* e Michelangelo, minori ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906)<br>Id.<br>Id.<br>P. Naz. 5 % (1915)<br>P. R. 3,50 % | 733842<br>733938<br>737445<br>21322<br>18415<br>13728 | 38,50<br>21 —<br>59,50<br>95 —<br>100 —<br>10,50 | Sanguineti Maria-Cesarina-Enrichetta fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, vedova Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari. | Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari, con usufrutto a *Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. Cesare Sanguineti, dom. a Chiavari. |
| Cons. 3,50 % (1906)<br>Id.<br>Id. | 733840<br>733936<br>737443 | 38,50<br>21 —<br>59,50 | Sanguineti Colombo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Enrichetta Dall'Orso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti dom. in Chiavari, con usufrutto come sopra. | Come contro, *Francesca-Enrichetta Dall'Orso* o *Dallorso* fu Andrea, ved. di Cesare Sanguineti, dom. in Chiavari con usufrutto come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1906)<br>Id.<br>Id. | 737444<br>733841<br>733937 | 59,50<br>38,50<br>21 — | Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari con usufrutto come sopra. | *Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, ved. di Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 13729 | 10,50 | Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra. | Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, dom. a Chiavari, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 %<br>Id.<br>P. R. 3,50 % | 788711<br>803552<br>360936 | 602 —<br>640,50<br>1109,50 | Fiore *Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza). | Fiore *Giuseppe-Antonio* fu Abele, minore sotto la patria potestà della madre Dragonetti Maddalena vedova di Fiore Abele, dom. a Senise (Potenza). |
| P. R. 3,50 % (1934)<br>Id. | 104376<br>119298 | 700 —<br>350 — | Guerrisi *Antonino* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria). | Guerrisi *Antonio* del cav. dott. Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cittanova (Reggio Calabria). |
| Id. | 348030 | 367,50 | Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Sereni Enrico e di Colombi *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico. | Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi, coniugi dom. a Brescia, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di Sereni Enrico. |
| Id. | 740952 | 91,50 | Sereni Vittorio di Enrico minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Luino (Como), e figli nascituri da Colombi *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Michelina* moglie di Sereni Enrico. | Come contro, Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* fu Luigi moglie di detto Sereni Enrico, con usufrutto vitalizio a favore di Colombi *Maria-Michelina* detta *Michelina* moglie di Sereni Enrico. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Naz. 5 % | 36069 | 250 — | Bladier Giovanni-Dario, Luigi ed Anna-Maria di Gennaro, minori sotto la patria potestà del padre e figli, nascituri di Depetas *Evelina* fu Dario, moglie di Bladier Gennaro, dom. in Caserta, con vincolo d'usufrutto a favore di Depetas Umberto fu Dario dom. in Torino. | Come contro, Depetas *Elvina* fu Dario ecc., come contro. |
| Buono Tesoro (1949) | 217 Serie C | Capitale 500 — | Russo Francesco fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Pignatari Albina ved. Russo, dom. in Cerignola (Foggia). | Russo Francesco fu *Giuseppe* minore ecc., come contro. |
| Id. | 207 Serie D | 1000 — | | |
| Id. | 58 Serie G | 5500 — | Russo Giovanni fu *Luigi*, minore ecc, come sopra. | Russo Giovanni fu *Giuseppe* minore ecc., come sopra. |
| Id. | 59 Serie G | 6500 — | Russo Michele fu *Luigi*, minore ecc., come sopra. | Russo Michele fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra. |
| Id. | 42 Serie L | 1000 — | Russo Antonia fu *Luigi*, minore ecc., come sopra. | Russo Antonia fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra. |
| Id. | 43 Serie L | 4000 — | Russo Tommaso fu *Luigi*, minore ecc., come sopra. | Russo Tommaso fu *Giuseppe*, minore ecc., come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 52805 | 126 — | Artusio *Maria* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusi *Vittorio*, om. a Piobesi (Torino). | Artusio *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio* minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Seconda ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*. dom. a Piobesi (Torino). |
| Id. | 52806 | 38,50 | Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo vedova di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi (Torino). | Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica- Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi (Torino). |
| Id. | 52803 | 126 — | Artusio Francesca fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Erminia* fu Secondo, ved. di Artusio Vittorio dom. a Piobesi (Torino). | Artusio Francesca fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo, ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*. dom. a Piobesi. |
| Id. | 52804 | 38,50 | Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Erminia* fu Secondo ved. di Artusio *Vittorio*, dom. a Piobesi. | Come sopra, con usufrutto a Pasquero *Catterina-Domenica-Emilia* fu Secondo ved. di Artusio *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, domiciliato a Piobesi. |
| Id. | 200021 | 140 — | Artusio Francesca e *Marianna* fu *Vittorio*, minori sotto la patria potestà della madre Pasquero *Teresa* fu Secondo vedova Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo). | Artusio Francesca e *Marianna-Giulia* fu *Giovanni-Vittorio* detto *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasquero *Caterina-Domenica-Giulia* fu Secondo ved. Artusio, dom. a Piobesi d'Alba (Cuneo). |
| Cons. 5 % P. C. | 27252 | 20 — | *Colledoni* G. Battista fu Leonardo. | *Colledani* G. Battista fu Leonardo. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 681436 | 35 — | De Meo Francesco fu *Achille* dom. a Cassino. | De Meo Francesco fu *Michele* dom. a Cassino. |
| Rendita 5 % (1935) | 105348 | 435 — | Contento Beatrice fu Lorenzo, nubile, dom. a Venezia. | Contento Beatrice detta *Bice* fu Lorenzo, *interdicenda sotto la tutela provvisoria di Contento Aldo fu Lorenzo*, dom. a Venezia. |
| P. R. 3,50 (1934) | 317363 | 87,50 | Caputo *Giuseppina* di *Teeresa*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Teresa* dom. in Tuturano (Lecce). | Caputo *Annunziata-Giuseppa* di *Dorisba-Maria*, minore sotto la patria potestà della madre Caputo *Dorisba-Maria*, dom. in Tuturano (Lecce). |
| Rendita 5 % | 37541 | 850 — | Marchesi Carlo fu Angelo minore sotto la tutela legale della madre Malaspina Virginia fu Carlo nubile, dom. a Cervesina (Pavia), vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Enrichetta* fu Giuseppe ved. di Malaspina Antonio fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia). | Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Scarani *Maria-Enrichetta* fu Giuseppe ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 501491 | 350 — | Milana *Maddalena* fu Salvatore ved. Stagnitta Ardizzone Pietro, dom. a Linguaglossa (Catania). | Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro. |
| Id. | 501492 | 350 — | | |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50%<br>Id.<br>Id. | 119912<br>193226<br>108374 | 175 —<br>175 —<br>122 50 | *Milano Maddalena* fu Salvatore, maritata a Pietro Stagnitta Ardizzone fu Giuseppe, domiciliata a New York. | *Milana Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro. |
| Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id. | 305938<br>231355<br>38074<br>120699 | 210 —<br>115 50<br>115 50<br>105 — | Milana *Maddalena* fu Salvatore, moglie di Stagnitta Pietro dom. a Linguaglossa (Catania). | Milana *Maria-Maddalena* fu Salvatore ecc., come contro. |
| Id. | 80973 | 87 50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 328330 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 46736 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 49331 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 57566 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id.<br>(1934) | 371048 | 525 — | Landi *Guglielmina* fu Guglielmo dom. a Morigliano (Napoli). | Landi *Maria-Guglielmina* fu Guglielmo, *minore sotto la patria potestà della madre Cataldo Teresa*, dom. a Marigliano (Napoli). |
| Cons. 3,50% | 208075 | 193 — | *Valburga Maghella* fu Giovanni-Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova). | *Maghella Valburga* fu Giovanni Battista nubile, dom. a Millesimo (Genova). |
| P. R. 3,50%<br>(1934) | 43820 | 245 — | Sorini Carla fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Gino-Paolo*, dom. a Milano. | Sorini Carla fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Galli Regina fu Carlo ved. di Sorini *Paolo*, dom. a Milano. |
| Id. | 45238 | 17 50 | Sorini Carlo fu *Gino-Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra. | Sorini Carla fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre ecc., come sopra. |
| Id.<br>Id. | 45821<br>45240 | 245 —<br>17 50 | Sorini Bianca fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra. | Sorini Bianca fu *Paolo* minore ecc., come sopra. |
| Id.<br>Id. | 43819<br>45239 | 245 —<br>17 50 | Sorini Franco fu *Gino-Paolo*, minore ecc., come sopra. | Sorini Franco fu *Paolo* minore ecc., come sopra. |
| Id. | 45237 | 17 50 | Sorini Bruno fu *Gino-Paolo* minore ecc., come sopra. | Sorini Bruno fu *Paolo* minore ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50%<br>(1906) | 160436 | 350 — | Isnard *Mary* di Roberto moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa, dom. in Genova, con vincolo dotale. | Isnard *Paola-Rosa-Maria* detta *Mary* di Roberto, moglie di Nicolò-Angelo-Arturo Cavassa di *Giovanni-Maria*, dom. in Genova con vincolo dotale. |
| P. Naz. 5% | 9611 | 370 — | Dorna *Ercole-Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela vedova Dorna, dom. a Torino. | Dorna *Ercole-Alberto* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Coffano Angela ved. Dorna, dom. a Torino. |
| Buoni Tesoro nov. 5% (1949)<br>Id. | 5362 Serie A<br>5363 Serie A | 1000 —<br>1000 — | *Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli). | *Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a Carotto (Napoli). |
| Id. | 5364 Serie A | 13000 — | *Cuccurullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York. | *Cocorullo* Giuseppe fu Aniello, dom. a New York. |
| P. R. 3,50%<br>(1934) | 127036 | 112 — | Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Maria* e Luigi minori sotto la patria potestà della madre Marrone Maria fu Giovanni, ved. Varia, dom. in Partanna (Trapani). | Varia Vincenza, Rosa, Giovanna, *Vittoria-Maria* e Luigi minori ecc., come contro. |
| Id. | 267989 | 1862 — | *Bulletti* Antonio fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma. | *Bulletta* Antonino fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Maggioli Maria, dom. in Roma. |
| Id. | 267990 | 619 50 | Come sopra, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giulio ved. *Bulletti* Adriano, dom. a Roma. | Come sopra vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Maggioli Maria di Giuli ved. *Bulletta* Adriano, dom. in Roma. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2877)

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

## Disciplina dei prezzi della legna da ardere

In relazione alle norme contenute nel Foglio di disposizioni del P.N.F. n. 168 del 3 agosto corrente anno, circa la disciplina dei prezzi del carbone vegetale, il Ministero delle corporazioni con il provvedimento P. 108 del 13 agosto corr., ha disposto quanto segue, nei riguardi dei prezzi della legna da ardere:

I prezzi massimi che potranno essere praticati, per la legna da ardere, di essenza forte, da pezzatura commerciale (cioè da centimetri 90 a 120), franco vagone partenza, alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione, sono indicati nell'acclusa tabella.

Per la legna da ardere di essenza *dolce* si dovranno apportare ai prezzi di cui le normali riduzioni.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno immediatamente a fissare i prezzi massimi dal grossista al dettagliante (magazzino grossista) e dal dettagliante al consumatore (magazzino dettagliante) da praticarsi nelle rispettive provincie, attenendosi alle seguenti norme:

1) *Spese di trasporto*: Al prezzo indicato per ogni provincia nella tabella, per merce « franco vagone partenza », sarà aggiunto in base all'apposita tariffa ferroviaria, il costo del trasporto di ferrovia dalla stazione o dalle stazioni più vicine alle località di produzione della provincia, fino alla stazione ferroviaria del capoluogo. Si otterrà, così il prezzo franco vagone arrivo al capoluogo.

2) *Servizio di distribuzione*: I. — Nei casi in cui nella distribuzione interviene l'opera del *grossista* oltre quella del dettagliante, sarà tenuto conto dei seguenti elementi:

*a*) imposta sull'entrata 2 %;

*b*) scarico dal vagone all'autocarro o carro e scarico al magazzino del grossista — da calcolarsi in misura non superiore al L. 1,50 al quintale;

*c*) trasporto dalla stazione ferroviaria al magazzino del grossista — da calcolarsi nella misura massima di L 2,50 per quintale;

*d*) calo di magazzino, da computarsi in ragione di non oltre L. 0,75 per quintale;

*e*) utile lordo del grossista — in ragione di non oltre L. 1. per quintale;

*f*) imposta sull'entrata del 2 % sul passaggio della merce dal grossista al dettagliante;

*g*) trasporto dal magazzino del grossista a quello del dettagliante da computarsi in misura non superiore a L. 3 per quintale;

*h*) calo di magazzino dettagliante, in misura non superiore a L. 0,25 per quintale;

*i*) utile lordo del dettagliante — in misura non superiore a L. 3,50 per quintale;

*l*) imposta sull'entrata 2 % per il passaggio del dettagliante al consumatore (rivalsa dell'abbonamento).

II. — Quando le vendite vengono fatte senza lo scarico nel magazzino del grossista, con diretto passaggio dalla produzione al dettagliante, si dovranno considerare *soltanto* le voci seguenti:

*a*) imposta entrata 2 %;

*b*) scarico dal vagone all'autocarro o carro e scarico al magazzino del dettagliante, da calcolarsi in misura non superiore a L. 1,50 per quintale;

*c*) trasporto dalla stazione ferroviaria al magazzino del dettagliante — da calcolarsi in misura non superiore a L. 3 per quintale;

*d*) calo magazzino del dettagliante — da computarsi in misura non superiore a L. 0,75 per quintale;

*e*) utile lordo del dettagliante — in misura non superiore a L. 3,50 per quintale;

*f*) imposta sull'entrata 2 % per il passaggio dal dettagliante al consumatore (rivalsa dell'abbonamento).

I prezzi al consumatore come sopra risultanti si intendono riferiti a merce consegnata al negozio del dettagliante.

E' inteso che le cifre indicate per le varie voci del servizio di distribuzione rappresentano limiti massimi non superabili.

I Consigli provinciali terranno conto, entro i suddetti limiti dei *costi effettivi*.

In nessun caso il costo *complessivo* del servizio di distribuzione (ivi compresi l'imposta sull'entrata e gli utili lordi) potrà gravare sul prezzo di vendita al consumatore per una cifra superiore a L. 13 per quintale.

Tuttavia per la legna segata in piccola pezzatura adatta anche per uso stufa, i Consigli provinciali delle corporazioni potranno consentire, per la lavorazione e il calo relativo, una ulteriore maggiorazione non superiore a L. 1,50 al quintale.

*Decorrenza*: I prezzi fissati dal Ministero delle corporazioni nell'allegata tabella avranno decorrenza dalla data della presente circolare.

I prezzi stabiliti dai Consigli provinciali delle corporazioni saranno subito pubblicati ed entreranno in vigore, senza attendere la ratifica del Ministero delle corporazioni.

I prezzi stabiliti nella tabella e quelli che verranno fissati dai Consigli per le fasi di scambio successive al vagone partenza, debbono essere rispettati nelle vendite per qualunque uso o destinazione.

---

**Tabella dei prezzi massimi della legna da ardere - di essenza forte - franco vagone partenza - pezzatura commerciale (da centimetri 90 a 120).**

*(in lire per quintale)*

| Provincia | Prezzo | Provincia | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 20 — | Messina | 19 — |
| Alessandria | 23 — | Milano | 24 — |
| Ancona | 20 — | Modena | 20 — |
| Aosta | 23 — | Napoli | 17 — |
| Apuania | 19,50 | Novara | 23 — |
| Arezzo | 17 — | Nuoro | 16 — |
| Ascoli Piceno | 17 — | Padova | 26 — |
| Asti | 23 — | Palermo | 20 — |
| Avellino | 15,50 | Parma | 20 — |
| Bari | 18 — | Pavia | 22 — |
| Belluno | 22 — | Pesaro | 18 — |
| Benevento | 15 — | Perugia | 17,50 |
| Bergamo | 21,50 | Pescara | 17 — |
| Bologna | 22 — | Piacenza | 21 — |
| Bolzano | 20 — | Pisa | 20 — |
| Brescia | 21 — | Pistoia | 18 — |
| Brindisi | 18 — | Pola | 19 — |
| Cagliari | 16 — | Potenza | 15 — |
| Caltanissetta | 22 — | Ragusa | 22 — |
| Campobasso | 16,50 | Ravenna | 24 — |
| Catania | 20 — | Reggio Calabria | 16 — |
| Catanzaro | 16 — | Reggio Emilia | 20 — |
| Chieti | 16,50 | Rieti | 17 — |
| Como | 20 — | Roma | 18 — |
| Cosenza | 16 — | Rovigo | 26 — |
| Cremona | 23 — | Salerno | 14,50 |
| Cuneo | 23 — | Sassari | 16 — |
| Enna | 20 — | Savona | 22 — |
| Ferrara | 24 — | Siena | 17,50 |
| Firenze | 18 — | Siracusa | 19 — |
| Fiume | 19 — | Sondrio | 18 — |
| Foggia | 19 — | Taranto | 19 — |
| Forlì | 23 — | Teramo | 16,50 |
| Frosinone | 16,50 | Terni | 17 — |
| Genova | 22 — | Torino | 27 — |
| Gorizia | 19 — | Trapani | 22 — |
| Grosseto | 17 — | Trento | 20 — |
| Imperia | 21 — | Treviso | 23 — |
| L'Aquila | 16,50 | Trieste | 21 — |
| La Spezia | 20 — | Udine | 22 — |
| Lecce | 19 — | Varese | 20 — |
| Littoria | 17 — | Venezia | 26 — |
| Livorno | 19 — | Vercelli | 23 — |
| Lucca | 20 — | Verona | 21 — |
| Macerata | 18 — | Vicenza | 22 — |
| Mantova | 23 — | Viterbo | 16,50 |
| Matera | 15 — | | |

(3334)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Comunicato relativo ai prezzi all'ingrosso della caseina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base del prezzo di L. 7,10 al chilogrammo fissato per la cagliata 62 % di umidità, ha stabilito in L. 20,90 al chilogrammo la quotazione della caseina lattica, macinata a maglie 30.

Per la caseina macinata a maglie 60 è concesso un aumento di L. 0,30 al chilogrammo; per la caseina macinata a maglie 90, un aumento di L. 0,90 al chilogrammo.

Per la caseina al caglio o presamica è ammessa una maggiorazione di L. 0,50 al chilogrammo.

Il prezzo è per vendita all'ingrosso e per merce nuda, resa stabilimento produzione; per la messa a vagone, viene autorizzato un aumento di L. 0,40 al chilogrammo.

*Il Ministro*: TASSINARI

(3330)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Prezzi delle carni fresche e delle frattaglie suine

In conformità delle decisioni del Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, i prezzi delle carni fresche e delle frattaglie suine, al kg., per merce resa franco stabilimento di macellazione, restano così fissate:

| | |
|---|---|
| Fegato, cuore e reni | L. 15 — |
| Polmone e milza | » 5,50 |
| Intestini e trippa | » 5 — |
| Sangue | » 1 — |
| Ossame | » 1 — |
| Testa | » 14 — |
| Piedi | » 7 — |
| Cotenne e ricupero | » 12 — |
| Elmi | » 6 — |
| Carrè con costine | » 16 — |
| Costa rifilata | » 16,50 |
| Spalla sen'osso | » 17 — |
| Coppa rifilata | » 17 — |
| Magro per salumi | » 17 — |
| Lardo fresco | » 14,10 |
| Grasso per strutto | » 14,10 |

Sulla base di tali prezzi gli organi provinciali determineranno i prezzi di vendita al dettaglio, tenendo presente che gli stessi prezzi comprendono le seguenti spese:

1) cartolina raduno L. 30 al quintale;
2) imposta entrata e tassa di macellazione L. 66,60 a capo;
3) diritti comunali e sanitari L. 5 a capo;
4) spese di controllo per imposta consumo L. 2 a capo;
5) mano d'opera per macellazione e sezionatura L. 12;
6) quota media spese generali L. 6, a capo (L. 8 al quintale).

Pertanto alle quotazioni sopra elencate dovranno essere aggiunte solamente le spese di distribuzione non comprese nell'elenco e l'utile al rivenditore, da determinarsi in ciascuna provincia.

*Il Ministro*: TASSINARI.

(3331)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno, n. 15103-*bis* del 31 ottobre 1940-XIX, le signorine sorelle Levi Emilia e Laura di Aldo e di Martucci Maria Cristina, nate a Napoli il 18 maggio 1920 e residenti a Roma, sono state autorizzate a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Martucci » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3335)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 29205 del 30 giugno 1941-XIX, la signora Levi Elda di Ettore e di Rabitti Adele, nata a Morimondo il 18 febbraio 1897 e residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Rabitti » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3336)

## CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

### Esame di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

E' indetto per i giorni 5 e 6 febbraio 1942-XX, l'esame davanti la Commissione, istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate alla Cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto e corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 25;
2) certificato di buona condotta;
3) certificato di penalità;
4) certificato di iscrizione al P. N. F.

Napoli, addì 1° agosto 1941-XIX.

*Il primo presidente*: FERRI

*Il cancelliere capo*: LIMATA

(3333)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Proroga del concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 125 del 29 maggio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1941-XIX, è prorogato a tutto il 26 novembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3318)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria del concorso a posti di segretario capo del comune di Erice

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Erice;

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Erice nell'ordine appresso indicato:

1. Rossetti Ermenegildo . . . . . . . . con punti 119/150
2. Falleni Nello . . . . . . . . . . » 112/150
3. Mona Vito Nicola . . . . . . . . . » 111/150
4. Macaluso Bartolomeo, ex combattente . » 109/150
5. Ruppen Giuseppe . . . . . . . . . . » 109/150
6. Merolli Rocco Antonio, iscr. P.N.F. 11 ottobre 1922 . . . . . . . . . . . » 106/150
7. Gaetani Dante, coniug. 2 figli . . . . » 106/150
8. Russo Ferruccio . . . . . . . . . . » 106/150
9. Bitelli Camillo, cr. m. g. . . . . . . » 105/150
10. Rossi Amedeo, ex combattente . . . . » 105/150
11. Gitti Diamante . . . . . . . . . . » 105/150
12. Cavallaro Giovanni, inv. g. cr. m. g. . » 104/150
13. Colonna Giovanni, coniug. 3 figli . . . » 104/150
14. Scalera Giuseppe, coniug 2 figli, nato 1901 » 104/150
15. Pagano Quintilio, coniug. 2 figli - n. 1905 » 104/150
16. Maugeri Antonio, coniug. 2 figli - n. 1909 » 104/150
17. Messina Francesco, iscriz. P.N.F. 20 luglio 1921 . . . . . . . . . . . » 103/150
18. Montagna Antonino . . . . . . . . » 103/150
19. Russo Giovanni, inv. g. - uff. compl. - coniug. 5 figli . . . . . . . . . . . » 102/150
20. Conte Luigi, inv. g. - uff. compl. - coniug. 2 figli . . . . . . . . . . . » 102/150
21. Veneroso Giuseppe, iscr. P.N.F. 4 novembre 1920 - squadrista . . . . . . » 102/150
22. Gallo Rosario, uff. compl. - coniug. 2 f. » 102/150
23. Napolino Francesco, uff. compl. - coniugato 1 figlio . . . . . . . . . . » 102/150
24. Bartholini Emanuele, coniug. 5 figli . . » 102/150
25. Minisci Francesco . . . . . . . . . » 102/150
26. Lombardi Raffaello, inv. g - cr. m. g. . » 101/150
27. Perta Angelo . . . . . . . . . . . » 101/150
28. Caputo Luigi, med. arg. v. m. - ferito g. » 100/150
29. Brustolin Giuseppe, coniug. 7 f. - ex comb. » 100/150
30. Menduni Attilio . . . . . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trapani, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3295)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Conversano**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Conversano;

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Conversano nell'ordine appresso indicato:

1. Rossetti Ermenegildo . . . . . . . . con punti 119/150
2. Falleni Nello . . . . . . . . . . » 112/150
3. Basile Francesco, ex combattente . . . » 111/150
4. Mignanelli Giorgetti Guido . . . . . » 111/150
5. Fazio Filippo . . . . . . . . . . . » 109/150
6. Castronuovo Giovanni . . . . . . . » 108/150
7. Palmieri Alfonso . . . . . . . . . . » 107/150
8. Pennacchia Aurelio, uff. compl. - coniug. 5 figli . . . . . . . . . . . . . » 106/150
9. Tortiello Ugo, coniug. 2 figli - nato settembre 1900 . . . . . . . . . . . » 106/150
10. Gaetani Dante, coniug. 2 figli - nato dicembre 1900 . . . . . . . . . . . » 106/150
11. Russo Ferruccio . . . . . . . . . . » 106/150
12. Bitelli Camillo, croce merito guerra . » 105/150
13. Rossi Amedeo, ex combattente . . . . » 105/150
14. Gitti Diamante . . . . . . . . . . » 105/150
15. Cavallaro Giovanni, inval. g., cr. m. g. » 104/150
16. Colucci Michele, coniug 5 figli . . . . » 104/150
17. Marino Vincenzo, coniugato 4 figli . . » 104/150
18. Colonna Giovanni, coniug. 3 figli . . . » 104/150
19. Scalera Giuseppe . . . . . . . . . » 104/150
20. Missio Pietro, croce m. g., coniug. 7 figli » 103/150
21. Delli Ponti Vito, uff. compl. - 3 figli . . » 103/150
22. Fangani Giovanni, coniug. 6 figli . . . » 103/150
23. Messina Francesco, coniug. 4 figli . . . » 103/150
24. Roccella Davide, coniug 1 figlio . . . » 103/150
25. Montagna Antonino . . . . . . . . » 103/150
26. Russo Giovanni, inval. g. - coniug. 5 f. » 102/150
27. Conte Luigi, inval. g. - coniug. 2 figli . » 102/150
28. Gallo Rosario, ufficiale complemento . » 102/150
29. Minisci Francesco . . . . . . . . . » 102/150
30. Lombardi Raffaello, inval. g. - cr. m. g. » 101/150
31. Visconti Lorenzo, croce merito guerra . » 101/150
32. Pappagallo Michele, ex combattente . . » 101/150
33. Perta Angelo . . . . . . . . . . . » 101/150
34. Caputo Luigi, med. arg. - cr. m. g. - ferito di guerra . . . . . . . . . . . » 100/150
35. Brustolin Giuseppe, ex combatt. - coniugato con 7 figli . . . . . . . . . » 100/150
36. Chiarello Salvatore, coniug. 7 figli . . » 100/150
37. Vavalle Vito, ex combatt. - antemarcia. » 100/150
38. Straticò Raffaele, coniug. 3 figli . . . . » 100/150
39. Sardiello Italo . . . . . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3294)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.